Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 217/2026

OGGETTO: ***Riorganizzazione societaria e valutazione antiabuso – regime "a realizzo controllato" – apporto di partecipazioni "qualificate" a patrimonio netto in caso di pluralità di soci conferenti – scissione parziale proporzionale di partecipazioni a favore di New.Co e scissione immobiliare – applicabilità – assenza di abuso – articoli 173 e 177, comma 2–bis, del TUIR***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

I sig.ri Tizia e Caio (di seguito, i "Soci"), nonché Alfa S.p.A. (di seguito, la "Società" e, unitamente ai Soci, gli "Istanti") presentano un'unica istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere *a*) e *c*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, chiedendo un parere:

- in merito alla corretta interpretazione dell'articolo 177, comma 2-*bis*, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR"), con riferimento alla possibilità di applicare il

regime cd. "a realizzo controllato" a due operazioni di apporto (senza aumento di capitale sociale), da parte di ognuno dei Soci, ciascuno in una società a responsabilità limitata unipersonale, previamente costituita con conferimento di denaro, delle partecipazioni dagli stessi detenute nella Società e in un'altra società facente parte del gruppo (*i.e.*, Beta S.r.l. Società Agricola) [interpello ordinario *ex* lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 11 citato];

- in merito all'assenza di profili di abuso del diritto *ex* articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, in relazione alle due operazioni di apporto sopra indicate e a due successive operazioni di scissione parziale della Società [interpello antiabuso *ex* lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 11 citato].

Gli Istanti riferiscono che i Soci, persone fisiche non in regime d'impresa, detengono, ciascuno, una partecipazione pari al 50 per cento del capitale sociale della Società.

La Società possiede, a sua volta, partecipazioni in:

- Beta S.r.l. Società Agricola (di seguito, "Beta") per il [...] per cento del relativo capitale sociale;

- Gamma S.r.l. (di seguito, "Gamma") per il [...] per cento del relativo capitale sociale;

- Delta S.r.l. per il [...] per cento del relativo capitale sociale;

- Epsilon S.a., società di diritto di altro Stato membro dell'Unione europea , per il [...] per cento del relativo capitale sociale;

- Zeta SARL, società di diritto di Stato extra- UE , per il [...] per cento del relativo capitale sociale.

I Soci detengono anche direttamente le restanti partecipazioni in Beta, ciascuno in misura pari al 2X per cento del relativo capitale sociale.

Con riferimento alle attività svolte dalle suddette società, gli Istanti rappresentano che la Società è "*un fornitore leader di* [...]"; Beta, invece, "*svolge esclusivamente attività agricola*[...]"; Gamma "*svolge attività di locazione immobiliare*[...]".

I Soci, entrambi in età avanzata e con i rispettivi figli che già ricoprono ruoli operativi all'interno della Società, intendono avviare una riorganizzazione del gruppo che persegue l'obiettivo di garantire una distinzione più netta e trasparente tra le diverse linee di attività (operativa, immobiliare e agricola) esercitate dalle società appartenenti al gruppo economico, così da migliorare l'efficienza gestionale e ottimizzare i processi interni.

Allo stesso tempo, gli Istanti riferiscono che la riorganizzazione risponde all'esigenza di pianificare il passaggio generazionale tra i due rami familiari, predisponendo un assetto societario che permetta una successione ordinata, con l'obiettivo di evitare future criticità in ambito gestionale o decisionale, prevenire potenziali conflitti e garantire che la *governance* del gruppo societario rimanga stabile e orientata alla continuità aziendale.

Al fine di perseguire gli obiettivi indicati, la riorganizzazione oggetto di valutazione prevede le seguenti fasi:

(i) costituzione, da parte di ciascuno dei Soci, di una propria holding unipersonale (Eta *holding* S.r.l. unipersonale e Theta *holding* S.r.l. unipersonale - di seguito, per semplicità, "New.Co") e conferimento delle azioni/quote detenute da ciascuno nella Società e in Beta;

(ii) scissione parziale della Società a favore delle New.Co avente ad oggetto le partecipazioni in Beta e in Gamma;

(iii) scissione parziale proporzionale del ramo immobiliare della Società a favore di Gamma.

Nello specifico, ciascuno dei Soci intende costituire la propria New.Co con capitale sociale pari a euro [...] e conferire in essa la totalità delle azioni possedute nella Società (pari al 50 per cento ciascuno) e le partecipazioni detenute in Beta (pari al 2X per cento ciascuno).

Gli Istanti rappresentano che è loro intenzione effettuare le operazioni di conferimento usufruendo del regime "a realizzo controllato" previsto dall'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR e che entrambi i conferimenti saranno attuati mediante apporto a patrimonio netto in una riserva denominata "Riserva per versamenti in conto capitale", senza procedere a un aumento del capitale sociale.

Per quanto concerne il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società, gli Istanti riferiscono che, a causa della storicità delle partecipazioni, tale costo (pari, per ciascuno, a euro [...]), che rappresenta anche il valore di realizzo al quale i Soci intendono effettuare il conferimento nelle *holding* unipersonali, potrebbe subire variazioni alla luce di ulteriori informazioni rispetto a quelle a oggi disponibili. In tal caso, gli Istanti precisano che l'eventuale differenza tra il valore di realizzo e il costo fiscale sarà soggetta ad imposta sostitutiva del 26 per cento a titolo di *capital gain*. Qualora, invece, il costo fiscale delle partecipazioni dovesse risultare superiore al valore di conferimento, si determinerebbe una minusvalenza la cui deducibilità sarà valutata ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 177 del TUIR.

Con riferimento, invece, alla determinazione del costo fiscale delle partecipazioni in Beta, gli Istanti riferiscono che tale ricostruzione "*risulta particolarmente difficile, essendoci atti di provenienza datati e diverse operazioni straordinarie perfezionate negli anni*". In assenza di adeguata documentazione, gli Istanti riferiscono che assumeranno un costo fiscale della partecipazione pari a zero. Come valore di realizzo delle partecipazioni in Beta, si assumerà il valore nominale del capitale sociale detenuto dai Soci nella stessa società.

Gli Istanti precisano, inoltre, di essere creditori verso Beta della somma di euro [...] ciascuno a titolo di finanziamento soci infruttifero erogato diversi anni addietro e che, per ragioni di semplificazione delle operazioni, tali crediti non saranno oggetto di conferimento, ma rimarranno in capo ai Soci, ai quali le somme verranno restituite secondo le disponibilità liquide della società.

Successivamente ai descritti conferimenti di partecipazioni, gli Istanti intendono realizzare una prima operazione di scissione parziale proporzionale della Società a favore delle New.Co, avente a oggetto le partecipazioni detenute dalla Società in Gamma e in Beta, nonché i crediti per finanziamento soci erogati nei confronti di Beta e di Gamma. Sia le partecipazioni che i crediti per finanziamento saranno attribuite in egual misura a ciascuna New.Co.

In merito a tale operazione di scissione, gli Istanti precisano (i) che le partecipazioni societarie e i crediti per finanziamento soci verranno attribuiti ai rispettivi valori contabili, riducendo in misura corrispondente le riserve del patrimonio netto della società scissa, e (ii) che la Società e le New.Co non presenteranno perdite fiscali, né interessi passivi indeducibili o eccedenze ACE.

Con la seconda operazione di scissione, l'intero patrimonio immobiliare della Società sarà trasferito a Gamma.

Gli Istanti riferiscono che la scelta "*di procedere alla separazione tra la società operativa e la società immobiliare risponde a esigenze di natura strategica, gestionale e finanziaria, coerenti con una moderna impostazione di governance aziendale*".

In particolare, gli Istanti chiariscono che la separazione tra la società operativa e la società immobiliare consente una maggiore specializzazione funzionale. La società operativa potrà concentrarsi esclusivamente sul *core business* industriale e commerciale, mentre la società immobiliare potrà dedicarsi alla gestione, valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare, secondo logiche proprie del settore *real estate*.

Al momento di tale scissione, sia la Società (scissa) che la società beneficiaria (*i.e.,* Gamma) avranno le medesime compagini sociali, rappresentate al 50 per cento da ciascuna delle due *holding* unipersonali, per cui l'operazione avverrà senza concambi di partecipazioni.

Ciò premesso, con l'interpello ordinario gli Istanti chiedono un parere in merito all'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR in caso di apporto a patrimonio netto, senza aumento del capitale sociale.

Con l'interpello antiabuso, gli Istanti chiedono se la "*riorganizzazione prospettata, ottenuta con le operazioni di conferimento di partecipazioni a realizzo controllato di cui all'art. 177, comma 2-bis del Tuir e con le successive scissioni, neutrali ai sensi dell'art.173 del Tuir*" ricada "*nel campo di applicazione dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000*".

Con nota del [...] (prot. RU n. [...]), la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa; gli Istanti hanno prodotto, in data [...] (prot. RU n. [...]), le informazioni e la documentazione richieste (di seguito, "documentazione integrativa").

Con la documentazione integrativa, gli Istanti hanno precisato, in particolare, che la Società "*non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), n. 1), del TUIR. Conseguentemente, non risultano applicabili le condizioni di cui all'articolo 177, comma 2-ter, del TUIR*" e che nessuna delle società facenti parte del gruppo economico ha aderito al consolidato fiscale di cui all'articolo 117 del TUIR.

Nella stessa sede, gli Istanti hanno rappresentato che, in relazione alle partecipazioni possedute in Beta, "*le medesime attribuiscono anche una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20%, e precisamente nella stessa misura di partecipazione al capitale sociale, in coerenza con quanto richiesto ai fini della verifica della condizione di cui all'articolo 177, comma 2-bis, del TUIR*".

Gli Istanti hanno, inoltre, segnalato che, nelle more della predisposizione dell'integrazione documentale, è stato predisposto un ulteriore finanziamento soci infruttifero in favore di Beta, per un importo pari a euro [...], e che "*tale operazione si inserisce nell'ordinaria gestione dei rapporti finanziari infragruppo e non altera le finalità, la struttura né la sostanza economica delle operazioni straordinarie oggetto delle istanze di interpello, come descritte nella documentazione già prodotta*".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento all'interpello ordinario, gli Istanti ritengono di poter applicare il cd. regime "a realizzo controllato", ai sensi dell'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR, anche nel caso di apporto di partecipazioni effettuato senza aumento del capitale sociale della società conferitaria, ma mediante iscrizione di un'apposita riserva, denominata "Riserva per versamenti in conto capitale".

Gli Istanti precisano che tale procedura di conferimento, dal punto di vista civilistico, è finalizzata a semplificare e rendere meno onerosa l'operazione, non essendo richiesta la perizia di stima ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile.

Gli stessi richiamano la risposta a istanza di interpello pubblicata *sub* n. 9 del 20 gennaio 2026, mediante la quale l'Agenzia delle entrate, pur riconoscendo che, in linea generale, il regime del "realizzo controllato" trova applicazione nei conferimenti accompagnati da un aumento del capitale sociale, ha ritenuto di estendere l'operatività dell'articolo 177, comma 2, del TUIR anche alla fattispecie del conferimento senza aumento di capitale sociale, ma con apporto a riserva, ritenendo che tale interpretazione possa essere estesa anche al caso di specie, considerato che gli unici soci delle società conferitarie saranno i Soci persone fisiche conferenti e, nel caso specifico, non sono previsti successivi atti di donazione delle quote delle rispettive *holding* personali.

Con riferimento all'interpello antiabuso, gli Istanti ritengono che la riorganizzazione prospettata, ottenuta con le operazioni di conferimento di partecipazioni "a realizzo controllato" di cui all'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR e con le successive scissioni neutrali ai sensi dell'articolo 173 del TUIR, non ricada nel campo di applicazione dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, in quanto non

finalizzata al conseguimento di alcun indebito vantaggio fiscale e giustificata da valide ragioni extrafiscali.

In particolare, gli Istanti ritengono che le operazioni sono sorrette da valide ragioni extrafiscali, in quanto volte a razionalizzare l'assetto del gruppo economico, garantire una *governance* più chiara e separata tra i due rami familiari, ridurre le interferenze gestionali tra patrimoni immobiliari, attività operative e attività agricole, predisporre un assetto societario stabile in vista del futuro passaggio generazionale, migliorare la protezione del patrimonio e la segregazione dei rischi, evitare conflitti gestionali futuri e semplificare l'amministrazione societaria.

Tali operazioni, secondo gli Istanti, non producono alcun vantaggio fiscale indebito, non realizzano uno scopo elusivo e sono coerenti con le finalità economiche dichiarate.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In relazione all'interpello ordinario di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si rileva quanto segue.

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere è reso sulla base dei fatti e delle informazioni rappresentate dagli Istanti, assunte acriticamente, nel presupposto della loro veridicità, concretezza ed esaustività e non implica o presuppone alcuna valutazione in ordine alla correttezza e alla fattibilità, anche sotto il profilo civilistico, delle operazioni rappresentate nell'istanza e nella documentazione integrativa, nei termini ivi descritti.

Si fa presente, inoltre, che esula dalla competenza della scrivente in sede di interpello qualsiasi valutazione in merito alla corretta determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni (nella Società e in Beta) che i Soci intendono conferire (*rectius*, apportare).

Resta impregiudicato, pertanto, qualsiasi potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria in merito a tali profili.

Ciò premesso, gli Istanti chiedono un parere in merito alla possibilità di beneficiare del cd. regime "a realizzo controllato", previsto dall'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR, con riferimento agli apporti delle partecipazioni nella Società e in Beta che i Soci intendono effettuare in due distinte società previamente costituite con conferimenti di denaro, ognuna delle quali partecipata in modo totalitario da uno di essi.

Prima di affrontare il merito della questione posta, occorre ricostruire il quadro normativo di riferimento dei conferimenti di partecipazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR.

In particolare, va rilevato che il citato comma 2-*bis*, come modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, stabilisce che «*quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa la percentuale di controllo, le disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se sussistono entrambe le seguenti condizioni:*

a) le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda

che si tratti di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;

b) le partecipazioni sono conferite in una società, esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all'articolo 5, comma 5».

Nel merito, occorre evidenziare che nella risposta n. 9 del 20 gennaio 2026 - concernente l'applicabilità del regime "a realizzo controllato" al conferimento (*rectius*, apporto) di una partecipazione di controllo, senza incremento del capitale sociale della beneficiaria dell'apporto stesso, effettuato da un soggetto conferente (persona fisica non imprenditore), socio unico tanto della società conferita quanto della società conferitaria - è stato chiarito che "[i]*n linea di principio*, [...] *anche a seguito delle modifiche operate dal d.lgs. n. 192 del 2024, la fruizione del regime fiscale di cui al citato comma 2 rimane subordinata al ricorrere di due circostanze:*

(1) i soggetti scambianti/conferenti devono ricevere, a fronte dei conferimenti eseguiti, azioni o quote della società conferitaria;

(2) mediante tali conferimenti, la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1, del codice civile, ovvero incrementare la percentuale di controllo.

Per quanto qui di interesse, dal requisito sub 1) deriva che, in generale (anche alla luce delle modifiche del d.lgs. n. 192 del 2024), il regime a realizzo controllato trova applicazione nei confronti dei conferimenti che comportano un aumento del capitale sociale della società conferitaria ed eventualmente delle altre riserve del patrimonio netto".

Sulla base di tali premesse, nella citata risposta n. 9 del 2026 è stato esteso il regime "a realizzo controllato" di cui all'articolo 177, comma 2, del TUIR all'operazione ivi prospettata "*in quanto l'Apporto della partecipazione totalitaria di Alfa avviene a favore di una società conferitaria (Beta) di cui il soggetto conferente, una persona fisica non in regime d'impresa (i.e., l'Istante), deteneva, già anteriormente alla sua esecuzione, la partecipazione totalitaria.*

In tale particolare ipotesi, dunque, si ritiene sostanzialmente rispettato il requisito sub 1) in quanto l'eventuale imputazione a capitale sociale di una parte (anche minima) dell'Apporto non avrebbe risposto ad alcun interesse proprio del soggetto conferente (i.e., dell'Istante), ma sarebbe stata funzionale solo al formale rispetto delle condizioni poste per la fruizione del regime a realizzo controllato di cui al citato comma 2, visto [...] che sia ante che post Apporto, l'Istante è il socio unico della conferitaria: l'operazione rappresentata, infatti, ha come conseguenza che l'Istante trasforma semplicemente un controllo diretto su Alfa in uno indiretto sulla medesima società (tramite una seconda società, Beta, anch'essa totalmente controllata dall'Istante), attuando una mera riorganizzazione dei propri assetti di controllo societario (cfr. la circolare n. 33/E del 2010)".

Tale conclusione risulta ulteriormente confermata dalla risposta n. 161 del 13 agosto 2026, con la quale è stata riconosciuta l'applicabilità dell'articolo 177, comma 2, del TUIR a un apporto a patrimonio netto, senza aumento di capitale sociale, anche in presenza di una pluralità di soggetti conferenti, allorché l'operazione non determini alcuna alterazione dei rispettivi rapporti partecipativi e ciascun socio conferente continui

a detenere, indirettamente, attraverso la società conferitaria, la medesima partecipazione originariamente posseduta nella società "scambiata".

Alla luce dei chiarimenti sopra richiamati, ai fini dell'applicazione del regime "a realizzo controllato" *ex* articolo 177, comma 2, del TUIR ai conferimenti (*rectius*, apporti) di partecipazioni senza aumento di capitale sociale (della società conferitaria), risulta irrilevante la circostanza secondo la quale il soggetto conferente non sia socio unico della società conferita, essendo, piuttosto, determinante che, attraverso l'operazione di apporto, non vengano alterati i rapporti partecipativi originari.

Si ritiene che le medesime conclusioni, in quanto compatibili, possano essere estese anche ai conferimenti (*rectius*, apporti) di partecipazioni senza aumento di capitale sociale effettuati ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 177 del TUIR, nel rispetto delle condizioni ivi previste per i conferimenti di partecipazioni non di controllo.

Nel caso di specie, ciascuno dei Soci conferisce le partecipazioni "qualificate" (*i.e.,* rispettivamente, il 50 per cento delle azioni nella Società e il 2X per cento delle quote in Beta, che attribuiscono la medesima percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria), in favore della propria New.Co, interamente controllata da ognuno di essi *ante* conferimento, senza procedere a un contestuale aumento del capitale sociale della stessa New.Co, ma iscrivendo il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni conferite esclusivamente in contropartita della riserva denominata "Riserva per versamenti in conto capitale" del patrimonio netto.

Nella fattispecie prospettata, si ritiene, dunque, che i conferimenti possano fruire del regime "a realizzo controllato" di cui all'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR, in quanto, come sopra rilevato, la fruizione del menzionato regime è consentita anche in

ipotesi di apporto a riserva di patrimonio netto (senza aumento di capitale sociale) da parte di persone fisiche (non in regime di impresa), laddove, come nel caso di specie, si tratti di una mera riorganizzazione degli assetti partecipativi, dal momento che la società beneficiaria dell'apporto (ciascuna New.Co) sarebbe già interamente partecipata dallo stesso soggetto conferente (ciascuno dei Soci) prima dell'operazione, il quale - sebbene in maniera indiretta (*i.e.* per il tramite della partecipazione totalitaria nella propria New.Co) - mantiene il possesso, in pari misura, della partecipazione apportata.

Resta ferma la previsione di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 177 del TUIR, a mente del quale «[n]el *caso di effettuazione di conferimenti ai sensi del precedente comma 2-bis, in capo alla conferitaria il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite*».

In relazione all'interpello antiabuso di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si rileva quanto segue.

In termini generali, si ricorda che per richiedere il parere dell'Agenzia delle entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello devono, fra l'altro, indicare:

- il settore impositivo rispetto al quale l'operazione pone il dubbio applicativo;

- le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riferimento all'operazione raffigurata.

Secondo il disposto del comma 1 dell'articolo 10*bis* della legge n. 212 del 2000, recante la "*Disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale*", affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, l'Amministrazione finanziaria deve identificare e

provare il congiunto verificarsi dei tre elementi costitutivi dell'abuso del diritto in ambito tributario:

(a) il conseguimento di vantaggi fiscali "*indebiti*", costituiti da "*benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario*";

(b) l'assenza di "*sostanza economica*" dell'operazione o delle operazioni effettuate dal contribuente, consistente in "*fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali*";

(c) l'essenzialità del vantaggio fiscale indebito.

Come evidenziato nell'Atto di indirizzo in materia di abuso del diritto emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, del 27 febbraio 2025, prot. n. 7 (di seguito, "Atto di indirizzo"), la verifica della sussistenza di tali requisiti va condotta dando priorità alla ricerca del vantaggio fiscale indebito.

L'insussistenza di un vantaggio indebito o l'assenza di uno degli altri due elementi costitutivi dell'abuso esclude *ab origine* l'esistenza di una condotta elusiva, rendendo non necessaria la verifica della sussistenza degli ulteriori elementi.

Con il successivo comma 3 del citato articolo 10*bis*, il legislatore ha chiarito espressamente che non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale).

Tutto ciò premesso, di seguito si procederà prioritariamente alla verifica dell'esistenza del primo elemento costitutivo (l'indebito vantaggio fiscale) in assenza del quale l'analisi antiabusiva si deve intendere terminata. Diversamente, al riscontro della presenza di un indebito vantaggio, si proseguirà nell'analisi della sussistenza degli ulteriori elementi costitutivi (assenza di sostanza economica ed essenzialità del vantaggio indebito).

Infine, solo qualora si dovesse riscontrare l'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'abuso, l'Amministrazione finanziaria procederà all'analisi della fondatezza della non marginalità delle ragioni extrafiscali, così come addotte dal contribuente nell'istanza di interpello.

Ciò posto, occorre rilevare che, in base al contenuto dell'Atto di indirizzo, nell'ambito di "*singole operazioni*", la ricerca della sussistenza di un vantaggio fiscale che possa essere qualificato come indebito deve avvenire "*guarda*[ndo] *alla ratio della norma applicata dal contribuente al fine di verificare se tale ratio sia rispettata*".

Al contempo, lo stesso Atto di indirizzo precisa che, ai fini dell'analisi antiabuso, rilevano non solo singoli fatti, atti o contratti in sé considerati (*i.e.*, le singole operazioni), ma anche operazioni, cosiddette "*complesse*", costituite da più fatti, atti o contratti tra loro collegati e riconducibili al perseguimento e all'attuazione di un interesse del contribuente. In tali casi, la verifica del rispetto della *ratio* delle norme fiscali si presenta più complessa e il vantaggio fiscale indebito va ricercato nel risultato del collegamento dei singoli atti, fatti o contratti attraverso i quali si è esplicato o attuato il disegno unitario perseguito dal contribuente. A tale fine, la verifica della natura indebita del

vantaggio può avvenire riferendosi, oltre che alla *ratio* delle norme applicate, ai principi dell'ordinamento tributario.

In relazione al comparto delle imposte dirette, per il quale gli Istanti hanno richiesto il parere dell'Amministrazione finanziaria, occorre analizzare l'eventuale riconduzione tra le fattispecie di abuso del diritto *ex* articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000 della complessiva riorganizzazione societaria prospettata.

In base a quanto rappresentato, gli Istanti intendono porre in essere una riorganizzazione societaria, attraverso i conferimenti delle azioni/quote, detenute da ciascuno dei Soci nella Società e in Beta, nelle rispettive New.Co, cui seguiranno la scissione parziale della Società a favore delle anzidette New.Co delle partecipazioni in Beta e in Gamma e la scissione parziale del ramo immobiliare della Società a favore di Gamma.

Al riguardo, si ritiene che la prospettata riorganizzazione - sia nelle singole fasi in cui si articola, sia nel suo complesso - non integri, limitatamente al caso concreto rappresentato, i presupposti per individuare una fattispecie di abuso del diritto, ai sensi del citato articolo 10-*bis*, per i motivi che, di seguito, si andranno ad esporre.

In base a quanto dichiarato in istanza, la riorganizzazione descritta appare conforme e funzionale a realizzare una razionalizzazione, attraverso la separazione dei due rami familiari, degli assetti di *governance* del gruppo societario. Il raggiungimento di tali obiettivi attraverso i descritti conferimenti di partecipazioni appare coerente con la *ratio* alla base dell'applicazione del regime "a realizzo controllato" di cui all'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR, anche considerando che gli Istanti dichiarano che tali operazioni sono dirette a facilitare il successivo passaggio generazionale.

Con le scissioni prospettate, poi, gli Istanti intendono attuare "*una distinzione più netta e trasparente tra le diverse linee di attività esercitate dalle società appartenenti al gruppo (distinzione tra società operativa, immobiliare e agricola) così da migliorare l'efficienza gestionale, ottimizzare i processi interni e ridurre eventuali sovrapposizioni*", obiettivo in linea con la *ratio* della neutralità fiscale prevista dall'articolo 173 del TUIR.

Le operazioni prospettate dagli Istanti risultano, pertanto, coerenti con gli obiettivi dichiarati e il ricorso ai regimi di "realizzo controllato" e di neutralità fiscale previsti, rispettivamente, dagli articoli 177 e 173 del TUIR costituisce effetto fisiologico di strumenti espressamente previsti dall'ordinamento per la realizzazione delle descritte finalità riorganizzative.

Per quanto qui di interesse, ciascuno dei Soci, sostanzialmente, converte una partecipazione qualificata diretta (nella Società e in Beta) in una analoga partecipazione qualificata indirettamente detenuta attraverso il controllo totalitario della rispettiva New.Co, in ossequio all'obiettivo prefigurato dalla disposizione di cui all'articolo 177, comma 2-*bis*, del TUIR, ossia favorire operazioni di riorganizzazione in fattispecie che resterebbero, altrimenti, escluse per la insufficiente misura della partecipazione posseduta.

Con riferimento alle successive operazioni di scissione, poste a completamento della descritta riorganizzazione, si ritiene che le stesse non comportino il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito da parte degli Istanti.

Va ricordato che, in linea di principio, l'operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell'articolo 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie - che non usufruiscano di un sistema di tassazione

agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa.

In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla società scissa alla/e società beneficiaria/e, mantenuti provvisoriamente latenti dall'operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Ciò nondimeno, affinché non siano ravvisabili profili elusivi, occorre che la scissione non sia, di fatto, volta a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci (o di alcuni di essi) e l'assegnazione agli stessi del patrimonio aziendale - imponibile ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera *c*), e comma 3, del TUIR - attraverso la formale attribuzione dei relativi beni a società di "mero godimento", non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare *sine die* la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo del regime di neutralità fiscale (*cfr.* risoluzione 98/E del 26 luglio 2017).

In altri termini, affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come un'operazione di riorganizzazione finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante.

Si ricorda, inoltre, che il giudizio favorevole circa la natura non elusiva dell'operazione deve, in ogni caso, ritenersi subordinato alla condizione che nessun *asset*

societario sia, di fatto, impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che dalle società risultanti dalla scissione non provengano flussi finanziari, diversi dai dividendi, a favore dei soci.

Nel caso in esame, sulla base degli elementi rappresentati nell'istanza e nella documentazione integrativa, non sembra ravvisarsi, *prima facie*, la volontà di distogliere risorse dall'attività d'impresa.

Secondo quanto affermato nell'istanza, infatti, le New.Co svolgeranno un'effettiva attività di *holding*, mediante la gestione e il coordinamento delle partecipazioni detenute nelle società del gruppo (*i.e.* la Società, Beta e Gamma), di modo che "*ciascun ramo familiare possa, per il tramite della propria holding di famiglia, gestire al meglio il* [proprio] *patrimonio*".

Tali operazioni sono, inoltre, finalizzate a separare le diverse attività (operativa, immobiliare e agricola) esercitate dalle società appartenenti al gruppo, senza alcuna estromissione degli *asset* coinvolti dal regime d'impresa. L'obiettivo è quello di ottenere una maggiore specializzazione funzionale, separando l'attività operativa da quella immobiliare e da quella agricola e risponde, altresì, a esigenze di protezione patrimoniale, in quanto la "*segregazione degli immobili rispetto ai rischi tipici dell'attività operativa consente di ridurre l'esposizione del patrimonio immobiliare a eventuali passività derivanti dall'attività industriale o commerciale*".

Coerentemente con gli obiettivi della prospettata riorganizzazione, gli Istanti evidenziano l'assenza di qualsiasi intenzione di procedere alla cessione, anche parziale

degli *asset* (partecipazioni e/o immobili) oggetto delle operazioni di conferimento e scissione.

Nel caso di specie, alle condizioni sopra esposte e nei limiti di quanto rappresentato, si ritiene, pertanto, che le operazioni prospettate non configurino un'ipotesi di abuso del diritto, in quanto non determinano vantaggi fiscali in contrasto con la *ratio* delle norme invocate o con i principi dell'ordinamento tributario.

Non sussistendo, dunque, alcun indebito vantaggio fiscale, non si prosegue nel riscontro, ai fini delle imposte dirette, degli ulteriori elementi costitutivi dell'abuso del diritto.

Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi rappresentati, assunti acriticamente così come esposti nell'istanza di interpello e nella documentazione integrativa, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.

Resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000, ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare se lo scenario delle operazioni descritto in interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti e/o negozi ad esso collegati e non rappresentati dagli Istanti, possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale dell'operazione complessivamente considerata e/o ad identificare un diverso censurabile disegno abusivo.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)